

Delibera n. 233/2022

**Procedimento sanzionatorio avviato con delibera n. 179/2022, del 6 ottobre 2022, nei confronti di Alblin S.r.l., per la violazione dell'articolo 37, comma 2, lettera I), del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214. Chiusura per avvenuto pagamento in misura ridotta.**

L'Autorità, nella sua riunione del 1° dicembre 2022

- VISTA** la legge 24 novembre 1981, n. 689, recante modifiche al sistema penale, con particolare riferimento al capo I, sezioni I e II;
- VISTO** l'articolo 37 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 (di seguito anche: legge istitutiva), che ha istituito, nell'ambito delle attività di regolazione dei servizi di pubblica utilità di cui alla legge 14 novembre 1995, n. 481, l'Autorità di regolazione dei trasporti (di seguito: Autorità oppure ART) e, in particolare, il comma 2, lettera I), ai sensi del quale l'Autorità, in caso di mancata ottemperanza da parte dei soggetti esercenti il servizio alle richieste di informazioni o a quelle connesse all'effettuazione dei controlli, *“può irrogare sanzioni amministrative pecuniarie determinate in fase di prima applicazione secondo le modalità e nei limiti di cui all'articolo 2 della legge 14 novembre 1995, n. 481”*;
- VISTO** l'articolo 2, comma 20, lettera c), della legge 14 novembre 1995, n. 481 (di seguito: legge n. 481/1995), ai sensi del quale, relativamente allo svolgimento delle proprie funzioni, ciascuna Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità, *“irroga, salvo che il fatto costituisca reato, in caso di inosservanza dei propri provvedimenti o in caso di mancata ottemperanza da parte dei soggetti esercenti il servizio, alle richieste di informazioni o a quelle connesse all'effettuazione dei controlli, ovvero nel caso in cui le informazioni e i documenti acquisiti non siano veritieri, sanzioni amministrative pecuniarie non inferiori nel minimo a euro 2.500 e non superiori nel massimo a lire 300 miliardi”*;
- VISTI** il regolamento (UE) n. 1177/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, relativo ai diritti dei passeggeri che viaggiano via mare e per vie navigabili interne e che modifica il regolamento (CE) n. 2006/2004 e il decreto legislativo 29 luglio 2015, n. 129, recante la disciplina sanzionatoria per le violazioni di tale regolamento;
- VISTO** il regolamento per lo svolgimento dei procedimenti sanzionatori di competenza dell'Autorità, approvato con delibera n. 15/2014, del 27 febbraio 2014, e successive modificazioni (di seguito anche: regolamento sanzionatorio) e, in particolare, l'articolo 6 recante *“Procedura semplificata”* il quale dispone che: *“1. Il Consiglio, fatti salvi i diritti di contraddittorio e difesa, si riserva la facoltà, nel caso in cui gli elementi raccolti dagli Uffici sorreggano sufficientemente la fondatezza della contestazione, di determinare, già nella delibera di avvio del procedimento sanzionatorio, l'importo*

*della sanzione che potrebbe essere irrogata all'esito del procedimento. In tal caso, contestualmente alla notifica della delibera di avvio, sono allegati i documenti su cui si basa la contestazione. 2. Nei casi di cui al comma 1, il destinatario del provvedimento finale può, entro trenta giorni dalla notifica della delibera di avvio del procedimento sanzionatorio, rinunciando alle ulteriori formalità del procedimento, effettuare il pagamento della sanzione in misura ridotta pari ad un terzo del valore di quella determinata nella delibera di avvio, fatti salvi i limiti di cui all'articolo 14. Il pagamento in misura ridotta estingue il procedimento sanzionatorio”;*

#### **VISTA**

la delibera n. 179/2022, del 6 ottobre 2022, notificata, in pari data, con nota prot. ART n. 20912/2022, con cui l’Autorità ha avviato, nei confronti di Alblin S.r.l. (di seguito anche: Società), un procedimento sanzionatorio ai sensi dell’articolo 37, comma 2, lettera I), del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, per mancata ottemperanza alle richieste di informazioni dell’Autorità di cui alle note prott. ART n. 9759/2022, del 7 aprile 2022, e n. 14346/2022, dell’8 giugno 2022;

#### **CONSIDERATO**

che, in applicazione del richiamato articolo 6 del regolamento sanzionatorio, la summenzionata delibera n. 179/2022 ha quantificato in euro 5.000,00 (cinquemila/00) la sanzione pecuniaria da irrogare, all'esito del procedimento sanzionatorio, in caso di accertamento della violazione, disponendo che la Società potesse, entro il termine di 30 giorni dalla notifica, avvalersi della facoltà di effettuare il pagamento in misura ridotta della sanzione, nella misura di un terzo dell’importo sopra indicato, comunque non inferiore al minimo edittale stabilito ai sensi dell’articolo 2, comma 20, lettera c), della legge n. 481/1995, pari a euro 2.500,00 (duemilacinquecento/00), così determinando l’estinzione del procedimento sanzionatorio;

#### **RILEVATO**

che Alblin S.r.l. si è avvalsa della facoltà di effettuare il pagamento in misura ridotta della sanzione, così come previsto dal citato articolo 6, comma 2, del regolamento sanzionatorio e che il suddetto pagamento, attese le evidenze bancarie assunte con prot. ART n. 24219/2022, dell’11 novembre 2022, risulta effettuato tempestivamente e nell’ammontare previsto dal punto 3 della citata delibera n. 179/2022, per un totale di euro 2.500,00 (duemilacinquecento/00);

#### **CONSIDERATO**

che il pagamento in misura ridotta della sanzione comporta, ai sensi dell’articolo 6, comma 2, del regolamento sanzionatorio, l’estinzione del procedimento sanzionatorio avviato con la delibera n. 179/2022;

tutto ciò premesso e considerato

#### **DELIBERA**

1. il procedimento sanzionatorio avviato con la delibera n. 179/2022, del 6 ottobre 2022, nei confronti di Alblin S.r.l., per la violazione dell’articolo 37, comma 2, lettera I), del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, è

estinto per effetto dell'intervenuto pagamento in misura ridotta della relativa sanzione, ai sensi dell'articolo 6, comma 2, del regolamento sanzionatorio;

2. il presente provvedimento è notificato ad Albine S.r.l. e pubblicato sul sito *web* istituzionale dell'Autorità.

Torino, 1° dicembre 2022

Il Presidente  
Nicola Zaccheo

(documento firmato digitalmente  
ai sensi del d.lgs. 82/2005)